



COMUNE DI CAIOLO
PROVINCIA DI SONDRIO



ORIGINALE

Deliberazione della Giunta Comunale

N. 38 Reg. Delibere

OGGETTO: Approvazione schema di convenzione per manutenzione aree verdi ai sensi del vigente Regolamento per la disciplina e la gestione delle sponsorizzazioni

L'anno DUEMILADICIOTTO addì VENTISEI del mese di NOVEMBRE alle ore 21.30, nella sede comunale, previa convocazione avvenuta nei modi e nei termini di legge, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

Cognome e nome	Carica	Pr.	Ass.
PIRANA GIUSEPPE	Sindaco	X	
PARUSCIO ALDO	Vice Sindaco	X	
FARINA PRIMAVERA	Assessore	X	

Partecipa il Segretario Comunale **Pansoni Dr. Annalisa**

Il Sig. **Pirana Giuseppe**, nella sua qualità di Sindaco, assunta la Presidenza e constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione l'argomento indicato in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE



Ricordato che questa Amministrazione, al fine di realizzare una migliore qualità dei servizi prestat, registrare maggiori economie, favorire i processi innovativi della struttura amministrativa e la collaborazione tra pubblico e privato, come opportunità innovativa al finanziamento delle proprie attività per realizzare economie di spesa nonché una migliore qualità dei servizi erogati ha approvato con delibera consiliare n. 16 del 29.9.2011 un Regolamento per la disciplina e la gestione delle sponsorizzazioni;

Precisato che, il suddetto Regolamento, al capo II - art.14 e 15 - prevede specifiche norme per la manutenzione di aree verdi ed, in particolare: "L'area verde affidata in gestione mantiene le funzioni ad uso pubblico; la realizzazione e/o la manutenzione, ordinaria e straordinaria, delle aree a verde oggetto di sponsorizzazione, dovrà essere effettuata direttamente dallo sponsor;omissis.....; le stesse dovranno essere conservate nelle migliori condizioni di manutenzione e con la massima diligenza;omissis.....; tutte le spese relative ai mezzi, ai materiali ed alla manodopera necessari per la corretta esecuzione sono a carico dello sponsor che si assume ogni conseguente rischio afferente alla gestione delle aree, anche nel caso di danni causati da terzi nell'area a verde gestita; il Comune si riserva di richiedere il ripristino dei danni occorsi in seguito ad eventi imprevisi ed imprevedibili, assegnando un congruo termine per adempiere; il Comune si riserva altresì la facoltà di controllo generale e verifica in merito al mantenimento corretto e diligente delle aree verdi"....omissis.

Preso atto che il Comune di Caiolo è proprietario di terreni in zona Agricola E1, terreni incolti senza fonte di reddito;

Evidenziato:

- che le suddette aree, decentrate rispetto all'abitato necessitano di interventi di manutenzione ordinaria soprattutto nei periodi primaverili ed estivi nei quali la vegetazione in esse radicata diviene eccessivamente rigogliosa;
- che a causa della loro ampiezza l'intervento comunale per la manutenzione comporterebbe un eccessivo costo a carico dell'Amministrazione;
- che la Ditta Gusmeroli Antonio & Attilio si è dichiarata disponibile ad eseguire la manutenzione, a titolo gratuito, dei terreni (pulizia terreno incolto, taglio erba, cespugli ed erbe infestanti, raccolta e smaltimento di eventuali rifiuti presenti) contraddistinti al F. 1 mappali n. 1 e n. 13 e F. 7 mappale n. 77, per un totale di mq. 68.000,00;

VISTO l'allegato schema di convenzione, predisposto dal servizio tecnico di questo Comune e ritenuto lo stesso meritevole di approvazione in quanto rispondente alle finalità dell'Amministrazione comunale in materia di salvaguardia delle infrastrutture di servizio e dell'ambiente.

VISTO l'art. 48 D.Lgs.vo 267 del 18.08.2000 e s.m.i.;

PRESO ATTO del parere espresso dal Responsabile del Servizio Tecnico ai sensi dell' art. 49 del D. Lgs.vo 18.08.2000 n° 267 e s.m.i.;

CON VOTI unanimi favorevoli, espressi nelle forme di legge



DELIBERA

- 1) di approvare, per i motivi di cui in premessa, lo schema di convenzione tra il Comune di Caiolo e l' Azienda Agricola Gusmeroli Antonio & Attilio per la manutenzione ordinaria e gratuita delle aree verdi indicate in premessa e nell'allegata planimetria;
- 2) di dare atto che l'effettuazione degli interventi in questione, che vengono concessi ai sensi del vigente Regolamento per la disciplina e la gestione delle sponsorizzazioni, sono a titolo gratuito, senza nessun onere a carico del Comune di Caiolo;
- 3) di dare mandato al Responsabile del Servizio Tecnico per gli adempimenti conseguenti, ivi compresi la sottoscrizione della presente convenzione in rappresentanza del Comune.

INDI

con successiva separata votazione assunta all'unanimità

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva.

Allegato alla deliberazione della G.C. n. 38 del 26.11.2018 avente per oggetto:

MANUTENZIONE TERRENI INCOLTI. RINNOVO CONVENZIONE ALL'AZIENDA AGRICOLA GUSMEROLI ANTONIO & ATTILIO.

Il sottoscritto geom. Bonini Federico – responsabile del Servizio Tecnico del Comune di Caiolo (SO), esprime parere favorevole sulla presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, c. 1 del D. Lgs.vo 267/2000 e s.m.i.

Caiolo, li 20.11.2018

Il Responsabile del Servizio Tecnico
Bonini Federico



SCHEMA DI CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI CAIOLO ED L' AZIENDA AGRICOLA GUSMEROLI ANTONIO & ATTILIO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DI AREE INCOLTE AI SENSI DEL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA E LA GESTIONE DELLE SPONSORIZZAZIONI

Ricordato che questa Amministrazione, al fine di realizzare una migliore qualità dei servizi, prestati, registrare maggiori economie, favorire i processi innovativi della struttura amministrativa e la collaborazione tra pubblico e privato, come opportunità innovativa al finanziamento delle proprie attività per realizzare economie di spesa nonché una migliore qualità dei servizi erogati ha approvato con delibera consiliare n. 16 del 29.9.2011 un Regolamento per la disciplina e la gestione delle sponsorizzazioni.

Precisato che, il suddetto Regolamento, al capo II - art.14 e 15 - prevede specifiche norme per la manutenzione di aree verdi ed, in particolare: "L'area verde affidata in gestione mantiene le funzioni ad uso pubblico; la realizzazione e/o la manutenzione, ordinaria e straordinaria, delle aree a verde oggetto di sponsorizzazione, dovrà essere effettuata direttamente dallo sponsor;omissis.....; le stesse dovranno essere conservate nelle migliori condizioni di manutenzione e con la massima diligenza;omissis.....; tutte le spese relative ai mezzi, ai materiali ed alla manodopera necessari per la corretta esecuzione sono a carico dello sponsor che si assume ogni conseguente rischio afferente alla gestione delle aree, anche nel caso di danni causati da terzi nell'area a verde gestita; il Comune si riserva di richiedere il ripristino dei danni occorsi in seguito ad eventi impreveduti ed imprevedibili, assegnando un congruo termine per adempiere; il Comune si riserva altresì la facoltà di controllo generale e verifica in merito al mantenimento corretto e diligente delle aree verdi"....omissis.

Evidenziato che l'Azienda Agricola Gusmeroli Antonio & Attilio con sede in Caiolo (SO) in Via Bachet n. 30, si è dichiarata disponibile ad effettuare, a titolo gratuito, la manutenzione ordinaria della suddetta area incolta, che consiste essenzialmente nella pulizia sommaria del terreno incolto, taglio erba, cespugli e infestanti da aprile a settembre, raccolta e smaltimento di eventuali rifiuti presenti;

Per quanto sopra si procede a disciplinare gli accordi per la manutenzione dell'area incolta tra il Comune di e la suddetta Azienda;

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO, TRA:

- il Comune di Caiolo (di seguito denominato "Comune"), rappresentato dal Responsabile del Servizio tecnico

E

- l'Azienda
(Atto costitutivo redatto da _____ Notaio in _____ - n° _____ del _____
- Registrato a _____ il _____) - C.F. P. IVA _____
iscrizione REA CCIAA n° ** _____ n° _____ - con sede in _____
_____, rappresentata dal Sig. _____, nato a _____ () il _____
residente a _____, nella sua qualità di Legale rappresentante

SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

ART. 1

Le premesse fanno parte integrante della presente convenzione.

ART. 2

Il Comune, come sopra rappresentato, concede, ai sensi e per gli effetti del Regolamento Comunale per la disciplina e la gestione delle sponsorizzazioni e secondo i termini e le modalità stabilite nella presente convenzione, alla Azienda Agricola di cui sopra, che accetta, a mezzo del proprio rappresentante innanzi generalizzato, di effettuare periodiche opere di manutenzione ordinaria ai terreni citati in premessa siti nelle vicinanze del Sentiero Valtellina, con spese interamente a suo carico e senza nessun onere diretto o indiretto al Comune di Caiolo.

L'area a verde affidata in gestione mantiene le funzioni ad uso pubblico. La realizzazione e/o la manutenzione, ordinaria e straordinaria, delle aree a verde oggetto di sponsorizzazione dovrà essere effettuata direttamente dallo "sponsor". Le stesse dovranno essere conservate nelle migliori condizioni di manutenzione e con la massima diligenza. Tutte le spese relative ai mezzi, ai materiali ed alla manodopera necessari sono a carico dell'Azienda Agricola sopracitata. La manutenzione è a totale carico dello "sponsor" che, pertanto si assume ogni conseguente rischio afferente alla gestione delle aree, anche nel caso di danni occorsi in esito a eventi impreveduti ed imprevedibili, assegnando un congruo termine per adempiere.

Il Comune si riserva la facoltà di controllo generale e verifica in merito al mantenimento corretto e diligente delle aree.

ART. 3

Il Comune autorizza la suddetta Azienda agli adempimenti successivi necessari all'esecuzione dei lavori meglio descritti in premessa, fatta salva la facoltà di valutare/effettuare gli interventi straordinari eventualmente proposti dalla Azienda stessa (ripristino di eventuali tratti degradati) al fine di garantire la fruibilità in sicurezza dei luoghi alla stessa affidati.

ART. 4

La convenzione è a titolo gratuito.

La presente convenzione ha durata quinquennale (60 mesi) e diventerà impegnativa per l'Azienda Agricola e per il Comune a partire dalla data della sottoscrizione, che dovrà avvenire entro 30 giorni dall'approvazione della stessa da parte della Giunta Comunale.

Entro 30 giorni dalla data di comunicazione dell'affidamento l'Azienda dovrà inviare per conoscenza al Comune il nominativo del responsabile della conduzione dei lavori per ogni eventuale problematica che possa presentarsi durante l'effettuazione degli interventi stessi.

Nel caso in cui l'Azienda non effettui i lavori nei tempi e con le modalità prestabiliti dalla presente convenzione, fatte salve cause di forza maggiore, il Comune potrà revocare con effetto immediato la convenzione di cui trattasi.

ART. 5

Per la manutenzione dell'area l'Azienda si avvarrà di attrezzature e risorse proprie.

E' fatto divieto di cessione, se non autorizzata, del diritto derivante dalla presente convenzione.

ART. 6

La presente convenzione potrà essere revocata con effetto immediato da parte del Comune per l'inottemperanza di quanto previsto dalla stessa o qualora ricorrano esigenze di pubblica utilità.

La presente convenzione potrà essere revocata da parte dell' Azienda per inadempimenti, non motivati, da parte del Comune a quanto previsto dalla presente o qualora ricorrano fondati motivi legati alla Azienda stessa, con preavviso di almeno 30 giorni, mediante lettera raccomandata con avviso RR.

Nessuna somma a titolo di risarcimento danni sarà comunque dovuta dalle parti in caso di risoluzione consensuale della presente convenzione.

ART. 7

L'azienda dichiara di conoscere i rischi specifici esistenti nell'ambiente di lavoro di cui trattasi.

L'Azienda si obbliga ad informare di quanto sopra i soci o coloro che collaborassero all'esecuzione dei lavori.

L'Azienda è direttamente responsabile verso il Comune ed i terzi, dei danni causati, per propria colpa, abuso o trascuratezza, nell'effettuazione dei previsti interventi.

L'azienda assume, ad ogni effetto di legge, la piena ed esclusiva responsabilità per l'esecuzione delle attività di manutenzione ordinaria sia nei confronti delle persone che eseguiranno tali attività che nei confronti di terzi privati o di terzi enti preposti al rispetto della normativa vigente in tutti gli ambiti interessati alle attività.

ART. 8

L'Azienda dovrà consentire ogni regolare svolgimento di controlli o sopralluoghi in loco da parte degli Enti preposti.

ART. 9

Il Comune in qualsiasi momento, per giustificati motivi derivanti dalla necessità di tutelare l'incolumità pubblica e/o dovendo eseguire interventi di natura straordinaria che abbiano carattere di somma urgenza, potrà, con effetto immediato, recedere dalla convenzione in qualsiasi momento e senza preavviso.

ART. 10

Ogni eventuale contratto sottoscritto dall'azienda con soggetti terzi, nonché gli impegni dalla stessa assunti al fine dell'ottenimento di eventuali contributi, comportano la responsabilità dei rappresentanti della Azienda ed il Comune, salvo espressa autorizzazione, ne resta sollevato in toto.

ART. 11

Per quanto non specificatamente contemplato, si fa espresso riferimento a norme e regolamenti generali vigenti in materia.

Ogni modifica alla presente convenzione, dovrà essere approvata dalle parti con opportuno atto.

ART. 12

Ogni eventuale spesa derivante dalla presente convenzione, per bolli e registrazioni fiscali o per copie, sono a totale carico della Azienda.

ART. 13

Tutte le controversie che possano insorgere fra le parti, qualora non si possa risolverle direttamente, saranno deferite al competente Foro di Sondrio.

Caiolo

Letto, confermato e sottoscritto

Per il Comune di Caiolo

Il responsabile del servizio tecnico


Firma _____

Per l'Azienda Agricola Gusmeroli Antonio & Attilio

(Sig. _____)

Firma _____







Letto , confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
Giuseppe Pirana

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Annalisa Pansoni

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si dichiara che la presente deliberazione viene pubblicata all'albo pretorio on-line di questo Comune in data 14 DIC 2018 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. n. 267/2000.

Contestualmente alla pubblicazione viene trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. n. 267/2000.

Caiolo, 14 DIC 2018

IL MESSO COMUNALE
Cinzia Vettovali

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Annalisa Pansoni

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

- La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.
- La presente deliberazione diverrà esecutiva dopo il decimo giorno dalla sua pubblicazione ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs. 267/2000.

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Annalisa Pansoni

Copia della presente deliberazione viene trasmessa:

- Al Servizio del Territorio
- Al Servizio Economico Finanziario – Amministrativo
- Al Servizio alla Persona ed Affari Generali